

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1989

Rifinanziamento dell'articolo 14-*quater*, primo comma, lettera *f*) del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 25 ottobre 1989, con 28 voti favorevoli e 2 astenuti su 30 presenti. Esso è inteso ad assicurare gli stanziamenti necessari per la liquidazione dei danni causati a privati dalle alluvioni del 1970, ai sensi del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979.

In base alla documentazione in possesso della Giunta regionale, risulta che a fronte di danni accertati ed a lavori autorizzati dal Genio civile per un ammontare di lire 2.785.000.000 (valori del 1971) vennero

messe a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, da parte del Ministero dei lavori pubblici e fruendo degli stanziamenti previsti dal citato decreto-legge del 1970, lire 1.300.000.000.

Di fronte alle motivate richieste inoltrate al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il saldo della cifra residua di lire 1.485.000.000 (sempre a valori del 1971), lo stesso Ministero affermava la propria incompetenza, dichiarando - con note del 18 giugno 1982 e del 28 novembre 1983 - che la materia è estranea alla sfera di attribuzione dello Stato.

Nel frattempo, continuavano a giungere agli appositi uffici richieste degli aventi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diritto intese ad ottenere i contributi promessi, nonché un ultimo sollecito del Genio civile di Genova in data 6 marzo 1989.

La dichiarazione di non competenza dello Stato e da ritenersi infondata in linea di fatto e di diritto. Gli accadimenti in questione risalgono ad un periodo nel quale l'istituto Regione non era ancora operante, sicchè la materia non poteva che essere di esclusiva attribuzione dello Stato

il quale, di fatto, ne rimane unico responsabile. In linea di diritto, equiparandosi per analogia gli eventi del 1970 con il dettato dell'articolo 88, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza dello Stato risulta incontrovertibile.

L'articolo unico del disegno di legge conguaglia al 1988 gli importi già riferiti ai valori del 1971, sulla base dei coefficienti determinati dall'Istituto centrale di statistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di completare la liquidazione dei danni a privati, derivanti dall'alluvione verificatasi nell'ottobre 1970 nella provincia di Genova, è stanziato l'importo di lire 11.700.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 14-*quater*, primo comma, lettera f), del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979.